

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1987, n. 7
Procedure della programmazione regionale.
(BUR n. 6 del 3 febbraio 1987)

(Legge abrogata dall'art. 1 della L.R. 12 febbraio 2007, n. 6)

N.B. Non si riportano gli allegati alla presente legge.

Art. 1

(Finalità della legge-Principi generali)

1. La Regione, in conformità all'art. 55 dello Statuto, adotta la programmazione come metodo di governo e strumento per la realizzazione delle riforme economiche e sociali, in collaborazione con le autonomie locali e con il concorso di tutte le forze democratiche attive operanti sul territorio.

Art. 2

(Soggetti della programmazione)

1. La Regione, soggetto della programmazione regionale, esercita la funzione di coordinamento sugli EE.LL. e sugli altri livelli d'organizzazione territoriale regionale ed assume la delega qua le naturale strumento per l'esercizio delle funzioni amministrative ai sensi del D.P.R. 26 luglio 1977, n.616.

2. Sono altresì soggetti della programmazione, nell'ambito delle attribuzioni loro conferite dalle leggi, i Comuni, le Province, le Comunità Montane e le Associazioni dei Comuni.

3. Partecipano al processo di programmazione regionale le Province, le Comunità Montane, i Comuni e le Associazioni dei Comuni.

Art. 3

(Piano regionale di sviluppo)

1. La Regione predisporre il piano regionale di sviluppo, secondo le norme contenute nella presente legge ed adegua la propria azione legislativa, regolamentare ed amministrativa al conseguimento degli obiettivi del piano.

2. Il piano regionale di sviluppo è lo strumento fondamentale per correggere gli squilibri settoriali e territoriali all'interno della Regione e per contribuire a superare il divario tra la Calabria ed il resto del Paese.

3. Esso costituisce il quadro di riferimento per l'attività complessiva della Regione, degli Enti Locali, degli altri Enti pubblici, delle Aziende a partecipazione pubblica e degli operatori privati e per la elaborazione dei piani di sviluppo delle Comunità montane di cui all'art.5 della legge 3 dicembre 1971, n.1102 ed agli artt.19 e 20 della legge regionale 29 gennaio 1974, n.4.

4. Con il piano regionale di sviluppo, la Regione, in armonia con quanto previsto dall'art.11 del D.P.R. 24 luglio 1977 n.616, concorre alla determinazione degli obiettivi della programmazione economica nazionale.

Art. 4

(Contenuti del piano regionale di sviluppo)

1. Il piano regionale di sviluppo nel definire gli indirizzi di sviluppo economico e sociale, anche al fine di utilizzare e valorizzare le risorse esistenti - umane, materiali e finanziarie - deve indicare:

- gli obiettivi generali da perseguire per lo sviluppo economico e sociale e per l'assetto e organizzazione del territorio;
- le risorse e gli strumenti da utilizzare;
- le scelte e le priorità
- gli interventi e le opere da realizzare nel periodo considerato, la loro localizzazione ed i soggetti incaricati della loro predisposizione ed attuazione;
- la spesa complessiva occorrente;
- i tempi di attuazione degli interventi;
- i vincoli relativi alle modalità e alle priorità da osservare in fase di elaborazione e di esecuzione;
- i criteri da adottare per la verifica dei risultati.

2. Il piano deve prevedere l'utilizzazione di tutte le disponibilità finanziarie della Regione, con il coordinamento dei flussi di spese propri e di quelli provenienti dall'intervento ordinario, straordinario o speciale dello Stato, da altri Enti pubblici e privati che concorrano all'attuazione del piano e dalla Comunità Europea.

Art. 5

(Documenti del piano regionale di sviluppo)

1. Il piano regionale di sviluppo è costituito dai seguenti documenti:

- rapporto sulla situazione socio-economica territoriale ed organizzativa della Regione;
- linee socio-economiche, amministrative ed organizzative di riferimento generali e settoriali, con proiezione territoriale, temporale e finanziaria degli interventi e con specifico riferimento ai soggetti erogatori;
- linee di assetto territoriale;
- programma pluriennale di attività e di spesa strettamente correlato al bilancio pluriennale ed articolato per programmi di intervento e per progetti, di cui ai successivi artt. 13 e 17;
- relazione sullo stato di attuazione del piano regionale vigente.

Art. 6

(Elaborazione ed approvazione del piano regionale di sviluppo)

1. All'inizio di ogni legislatura, entro 120 giorni dalla propria elezione, in attuazione della proposta politico programmatica approvata dal Consiglio regionale, ed in armonia con quanto previsto dall'art. 27 dello Statuto, la Giunta regionale provvede - di concerto con la Commissione per il piano di sviluppo di cui all'art.9 della legge regionale 2 maggio 1978, n.3 - alla elaborazione della

proposta del piano regionale di sviluppo, avvalendosi dell'Ufficio del piano di cui all'art.8, della presente legge.

Art. 7

(Partecipazione - approvazioni del piano regionale di sviluppo)

1. La Giunta regionale promuove forme di partecipazione volte ad acquisire il più ampio concorso delle forze economi che, sociali e culturali alle scelte del piano.
2. Copia della proposta del piano viene inviata agli Enti di cui all'art.2 - II comma - della presente legge ed alle commissioni del Consiglio regionale i quali devono esprimere le proprie valutazioni e proposte entro 60 giorni.
3. La Giunta regionale, sulla base delle consultazioni effettuate e delle proposte e valutazioni pervenute di cui al comma precedente, adotta, entro 30 g. la proposta definitiva di piano e la trasmette al Consiglio regionale.
4. Il Consiglio regionale, entro 90 giorni, approva il piano regionale di sviluppo che viene trasmesso al Governo ed al Parlamento.
5. Il piano regionale di sviluppo è pubblicato sul Bollettino Ufficiale regionale e della sua approvazione è data notizia alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
6. Il piano regionale di sviluppo ha durata non superiore ad un quinquennio e viene aggiornato annualmente per scorrimento, in sede di approvazione dei bilanci annuali e pluriennali della Regione.

Art. 8¹

(Costituzione e compiti dell'Ufficio del piano)

1. L'art. 6 della legge regionale 2 maggio 1978, n.3 è abrogato.
2. L'art.11 della legge regionale 2 maggio 1978, n.3 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di provvedere all'elaborazione del piano di sviluppo economico-sociale e di assetto territoriale della Regione è costituito - presso la Giunta regionale - l'Ufficio del piano.

2. L'Ufficio del piano è composto:

- da tre esperti nominati dal Consiglio regionale con contratto a termine, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 68 dello Statuto regionale;
- dai coordinatori dei gruppi di lavoro dipartimentali;
- da 12 esperti, di cui almeno la metà scelti tra docenti universitari; essi sono nominati dal Consiglio regionale con voto limitato a quattro e le loro prestazioni vengono regolate con convenzione approvata dal Consiglio regionale;
- dal responsabile del settore pianificazione territoriale;

¹ Come interpretato dall'articolo unico della L.R. 1 agosto 1991, n. 12

- dal responsabile del settore bilancio
- dal responsabile del settore programmazione socio-economica.

3. In riferimento alla nomina degli esperti, cinque giorni prima della data fissata per la nomina, i gruppi consiliari sono tenuti a depositare presso la Segreteria del Consiglio una rosa di almeno quattro nominativi, indicando per ciascuno dei designati il rispettivo curriculum, attestante le competenze richieste per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge. Svolge le mansioni di segretario dello Ufficio del piano un dipendente regionale con la qualifica di dirigente nominato dal Consiglio regionale.

4. La segreteria dell'Ufficio del piano assolverà a tutti gli adempimenti connessi al funzionamento dell'Ufficio del piano.

5. Nell'ambito dell'Ufficio del piano viene costituito, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta della Commissione per il piano, un nucleo di valutazione per l'analisi di validità socio-economica e territoriale degli interventi e della loro compatibilità con il piano regionale di sviluppo.

6. L'Ufficio del piano, per i propri compiti d'istituto, utilizza, in particolare, le unità di personale già inquadrato in sovrannumero del ruolo unico regionale, ai sensi della legge 16 maggio 1984, n.138, risultate idonee al corso di formazione presso il FORMEZ, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n.1572 del 29 maggio 1983. Le professionalità acquisite dalle predette unità di personale, a seguito del corso di formazione presso il FORMEZ, costituiscono titolo valutabile ai sensi delle vigenti disposizioni, in sede di immissione nell'organico del ruolo unico regionale.

7. All'Ufficio del piano sono attribuiti i seguenti compiti:

- 1) predisposizione degli atti relativi alla formazione del piano regionale di sviluppo e della sua verifica;
- 2) analisi e coordinamento dei documenti programmatici elaborazione e dai dipartimenti e dai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge;
- 3) analisi sistematica dell'informazione statistica e della situazione socioeconomica della Regione;
- 4) preparazione dei provvedimenti legislativi o regolamenti aventi attinenza con l'attuazione del piano;
- 5) predisposizione degli atti relativi alla elaborazione dei programmi di intervento;
- 6) parere tecnico di conformità al piano regionale di sviluppo, dei piani di sviluppo delle Comunità montane, dei piani di livello intermedio e sub-regionali e dei piani zonali.

8. Presso l'Ufficio del piano è costituito un ufficio documentazione e statistica dove confluiranno tutte le informazioni, i dati e gli elementi richiesti per l'elaborazione, attuazione, verifica ed approvazione del piano di sviluppo da parte dei Dipartimenti, degli Organi, Enti regionali ed EE.LL.”

Art. 9

(Attuazione del piano regionale di sviluppo)

1. Il piano regionale di sviluppo si attua attraverso: - i piani di settore di cui al successivo art.12 della presente legge;

- i programmi d'intervento di cui al successivo art.13 della presente legge;

- i progetti di cui all'art. 17 della presente legge;
- gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistici;
- i bilanci annuali e pluriennali della Regione;
- il programma pluriennale di attività e di spesa di cui al precedente art. 5 della presente legge;
- i provvedimenti legislativi ed amministrativi della Regione.

Concorrono, inoltre, all'attuazione del piano regionale di sviluppo i piani di sviluppo delle Comunità montane, i programmi ed i bilanci annuali e pluriennali delle Province e dei Comuni e delle Associazioni dei Comuni ed i piani zonali

2. La Regione assicura il coordinamento della attività di programmazione socio economica e della legislazione di intervento nell'economia, con la pianificazione territoriale regionale e con la pianificazione urbanistica locale.

3. In armonia con la programmazione regionale, il piano territoriale di coordinamento definisce l'organizzazione del territorio secondo gli indirizzi del piano di sviluppo, individua le parti da sottoporre a disciplina e tutela, definisce i relativi sistemi delle infrastrutture e servizi ed assicura l'indirizzo ed il controllo regionale sulla pianificazione urbanistica locale.

Art. 10

(Efficacia del piano regionale di sviluppo)

1. Il piano regionale di sviluppo ha efficacia di indirizzo, di prescrizione e di vincolo per le attività proprie della Regione, degli Enti locali per le materie delegate dalla Regione, degli Enti ed Aziende dipendenti o comunque collegati alla Regione e di ogni altro soggetto operante sul territorio regionale anche ai fini della concessione di finanziamenti regionali.

2. Alle indicazioni di piano si può derogare solo sulla base di specifici provvedimenti del Consiglio regionale.

Art. 11

(Aggiornamento del piano regionale di sviluppo)

1. Al fine di garantire coerenza tra gli obiettivi programmatici e la formazione e gestione del bilancio, la Giunta regionale, sentita la commissione per il piano di sviluppo regionale, presenta insieme con i disegni di legge finanziaria e di bilancio, entro il 30 settembre di ogni anno, al Consiglio regionale l'aggiornamento e le eventuali modifiche di cui all'art.5 della presente legge.

2. Entro il 31 luglio di ogni anno, i dipartimenti di cui all'art. 18 dello Statuto regionale, le aziende e le società regionali e gli enti a partecipazione regionale presentano alla Giunta regionale gli aggiornamenti annuali dei loro programmi.

3. Entro la stessa data, gli enti abilitati presentano alla Giunta regionale l'aggiornamento annuale dei loro piani zonali.

4. Il Consiglio regionale, in sede di aggiornamento e di modifica del piano regionale di sviluppo di cui al primo comma, può attivare le procedure di cui al precedente art.7 della presente legge, qualora le modifiche introdotte abbiano particolare rilevanza.

Art. 12
(Piani di settore)

1. I piani di settore sono strumenti attuativi del piano di sviluppo.
2. Contengono obiettivi e linee d'azione per i settori produttivi, o di servizio secondo materie di competenza della Regione.
3. Costituiscono gli elementi settoriali di riferimento, a scala regionale, per i programmi e progetti d'intervento, di cui ai successivi articoli.
4. Contengono l'analisi quantitativa e qualitativa dello stato del settore; la valutazione dell'evoluzione tendenziale spontanea del settore; la fissazione de gli obiettivi da conseguire nel periodo considerato.

Art. 13
(Programmi d'intervento)

1. I programmi sono un insieme di azioni coerenti pluriennali finalizzati al perseguimento di obiettivi di riduzioni dei divari sociali, settoriali e territoriali all'interno di una o più aree e rappresentano l'articolazione del piano regionale di sviluppo.
2. Essi individuano le attività e gli interventi per settori organici di materie, in relazione ad obiettivi specificatamente indicati e verificabili, evidenziandone, ove sia possibile, i costi ed i risultati, in termini sia fisici che finanziari, nonché i relativi tempi e le modalità di attuazione ed i necessari riferimenti organizzativi.

Art. 14
(Contenuti dei programmi d'intervento)

1. Il programma contiene:
 - gli obiettivi che si intendono raggiungere;
 - le zone d'intervento;
 - i contenuti e la natura delle azioni;
 - i flussi finanziari complessivi con la indicazione delle diverse fonti;
 - la percentuale di partecipazione finanziaria regionale secondo il tipo di intervento.
2. Il programma dovrà, inoltre, tener conto:
 - dell'occupazione diretta o indotta stagionale o fissa;
 - del tipo di opera;
 - della potenzialità delle risorse contenute nelle aree;
 - delle possibilità che hanno gli interventi in termini di produzione, produttività e reddito;
 - dell'incidenza sulle aree limitrofe da parte degli interventi stessi;
 - della natura integrata degli interventi.

Art. 15
(Piani zonali ed aree di intervento)

1. I programmi d'intervento costituiscono anche il quadro di riferimento per la elaborazione dei piani zonali.
2. I piani zonali vengono elaborati dai soggetti interessati, all'opportuno livello geografico, all'interno di "Aree di intervento", che saranno definite con deliberazione del Consiglio regionale.
3. In sede di approvazione ed aggiornamento del piano regionale di sviluppo, il Consiglio regionale su pro posta della Giunta regionale procederà alla determinazione delle priorità settoriali nell'ambito di ciascuna area di intervento.

Art. 16

(I piani di sviluppo delle Comunità montane)

1. I piani di sviluppo delle Comunità montane di cui all'art.19 della legge regionale 1974, n.4 costituiscono programmi di intervento ai sensi dell'art. 13 della presente legge per i territori di competenza.

Art. 17

(Progetti)

1. I progetti sono sistemi di intervento che individuano:
 - a) gli obiettivi ed i risultati, espressi in termini quantitativi, che si intendono raggiungere con i relativi costi d'intervento e di gestione;
 - b) l'indicazione quantitativa e qualitativa dei fabbisogni;
 - c) i soggetti, che sono chiamati ad attuare gli interventi programmati, nonché le strutture operative ed organizzative responsabili dell'attuazione dei progetti;
 - d) la localizzazione territoriale degli interventi, in coerenza con le previsioni del piano territoriale regionale e i piani di livello subregionali;
 - e) la durata dell'intervento ed i modi e i tempi di attuazione;
 - f) le risorse finanziarie da impegnare e le fonti di finanziamento da utilizzare per la realizzazione del progetto;
 - g) le correlazioni tra gli interventi previsti e quelli altrimenti programmati;
 - h) l'analisi dei costi e dei benefici anche in relazione alla localizzazione degli interventi ed all'occupazione prevista;
 - i) le modalità per la verifica della attuazione degli interventi previsti, anche ai fini della rilevazione di eventuali scostamenti tra previsioni e realizzazioni, in modo da assicurare adeguati controlli anche a carattere economico-finanziario;
 - l) le risorse non finanziarie necessarie e disponibili o gli strumenti atti a renderle disponibili.
2. I progetti devono essere corredati da una relazione finanziaria con la quale i tempi e i modi di valorizzazione vengono precisati in rapporto alle disponibilità effettive riferite al bilancio dello Stato, a quello della Regione, ai bilanci degli Enti locali e degli altri Enti pubblici intervenenti.

Art. 18

(Procedure)

1. Le procedure per la presentazione, istruttoria, approvazione e finanziamento dei piani zonali e dei progetti sono contenute nell'allegato "I".

Art. 19
(Incentivi differenziati)

1. I piani zionali che privilegiano i settori dell'attività economica già ritenuti prioritari all'interno della area di intervento potranno godere di un finanziamento aggiuntivo non superiore a 10 punti rispetto a quelli già praticati in applicazione della normativa vigente in materia.

2. La legge finanziaria e la legge di bilancio stabiliranno di anno in anno, per le diverse leggi regionali settoriali di spesa, la percentuale aggiuntiva di finanziamento, garantendone la relativa copertura finanziaria.

Art. 20
(Aggiornamenti)

1. Eventuali variazioni, aggiornamenti o modifiche agli allegati di cui alla presente legge, potranno essere effettuati in sede di aggiornamento del piano regionale di sviluppo di cui all'art.11 della presente legge.

Art. 21
(Disposizioni finanziarie)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art.8 della presente legge si fa fronte con i fondi che saranno assegnati alla Regione ai sensi dell'art.8 della legge 16 maggio 1980, n.281.